

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 12 aprile 2005, ha approvato, con modificazioni, il seguente  
disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla  
Camera dei deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17

*All'articolo 1, al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo periodo le parole: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell'articolo 571».*

*All'articolo 2, al comma 1, capoverso 8-bis ivi richiamato, le parole da: «, salvo che l'imputato» fino alla fine del capoverso sono soppresse.*

*Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 2-bis. - (Modifica all'articolo 571 del codice di procedura penale) - 1. All'articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia contro una sentenza contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste".*

*Art. 2-ter. - (Modifica all'articolo 603 del codice di procedura penale) - 1. All'articolo 603 del codice di procedura penale, al comma 4, le parole: "o per non aver avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero non risulta che ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire"».*